

avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

3.10.3.1.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi, come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie.

3.10.3.1.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

La norma, già presente nell'impianto della condizionalità nella programmazione 2014-2022, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. Tale norma infatti prefigge l'obiettivo di ridurre al minimo la perdita e l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione, utilizzando tecniche di gestione delle lavorazioni del terreno più rispettose del suolo e tenendo conto del fatto che le aree in pendenza hanno un rischio maggiore di erosione del suolo.

Per tale scopo, la presente norma profila due tipi di impegni.

In primo luogo, come da programmazione 2014-2022, è mantenuto l'obbligo di realizzare i solchi acquai temporanei su terreni declivi.

In aggiunta, al fine di potenziarne gli effetti ambientali, è stato introdotto un divieto di affinamento del terreno (ad es. fresatura), a seguito dell'aratura, da rispettare per un periodo di 60 giorni consecutivi, dal 15 settembre al 15 febbraio, che è considerato un tempo congruo, dal punto di vista agronomico, per assicurare un efficace contrasto all'erosione provocata dal ruscellamento. Tale obbligo si applica su tutte le superfici del territorio nazionale che hanno un fattore di pendenza pari o superiore al 10%.

Le autorità italiane monitoreranno l'applicazione della eccezione per le serre, tunnel, agrotessili, tensostrutture e tettoie al fine di garantire che rimanga limitata.

Il dato sulla pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale e indirizza il beneficiario verso la pratica agronomica da adottare per limitare l'erosione: l'introduzione del criterio della pendenza è, inoltre, propedeutico alla realizzazione di una Carta nazionale del rischio di erosione.

3.10.3.2 BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

3.10.3.2.1 Sintesi della pratica in azienda (compreso il periodo interessato)

In allineamento alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, che per la norma BCAA 6 consente agli Stati membri una maggiore flessibilità nella definizione del periodo più sensibile, tenendo conto del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale, il titolo della norma si modifica come segue "BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati Membri".

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di serre, tunnel, agrotessili, tensostrutture e tettoie. Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno

che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Le Regioni e Province autonome, in base alle condizioni locali, possono specificare un intervallo di tempo diverso all'interno dell'intervallo stabilito dal 15 settembre al 15 maggio successivo. Quando le regioni fissano il loro intervallo, devono assicurarsi che esso corrisponda al periodo più sensibile in base alle loro condizioni climatiche. Con riferimento a tale intervallo, stabilito a livello nazionale o regionale, il beneficiario sceglie la collocazione temporale del periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

3.10.3.2.2 Ambito di applicazione territoriale

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

3.10.3.2.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici a seminativo e colture permanenti.

3.10.3.2.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

La norma, già presente nell'impianto della condizionalità nella programmazione 2014-2022, è stata allineata alle indicazioni della Commissione al fine di potenziarne gli effetti ambientali. In particolare, l'obiettivo è passato dalla necessità di contrastare l'erosione del suolo all'obiettivo, più proprio, di mantenere inalterata la fertilità del suolo (evitando o limitando i fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica).

A tal fine, in base alla presente norma, i beneficiari devono assicurare che i seminativi e le colture permanenti abbiano una copertura del terreno di tipo vegetale, spontanea o seminata, o in alternativa tramite il mantenimento sul terreno dei residui della coltura precedente, per 60 giorni consecutivi. Tale arco temporale, che decorre nell'intervallo di maggiore piovosità (15 settembre e 15 maggio successivo), si ritiene essere una durata che contempera il duplice obiettivo di incrementare quanto più possibile il contenuto in sostanza organica e al tempo stesso di preservare la struttura del suolo.

In tale arco temporale, infatti, la vegetazione, spontanea e/o seminata, attraverso lo sviluppo degli apparati epigei e delle radici genera massa vegetale utile ad arricchire il contenuto in sostanza organica dei terreni agrari. Tale massa organica unita a quella dei residui colturali determina un aumento delle frazioni stabili di carbonio organico. La durata dei 60 giorni consente di realizzare il compromesso, come anticipato, tra un sufficiente accrescimento della vegetazione e conseguente arricchimento in sostanza organica del suolo e il rispetto dei tempi necessari alla buona conduzione delle lavorazioni del terreno, nonché delle coltivazioni principali che si avvicendano negli ordinamenti produttivi italiani. Qualora, ad esempio, si prolungasse la durata, anche di soli 15 giorni, il cotico erboso raggiungerebbe una consistenza tale da

rendere necessario per la sua manipolazione al fine di preparare le semine, lavorazioni del terreno più intensive con conseguenti effetti negativi sulla struttura del suolo e con incremento di consumi energetici legati all'uso di macchine azionate dalla presa di potenza delle trattrici ed ad un numero maggiore di passaggi. La messa a coltura dopo i 60 giorni consente, invece, di limitarsi all'uso di macchine trainate, per la lavorazione dei terreni, non collegate alla presa di potenza, che garantiscono un minore impatto sulla struttura dei suoli.

Per quanto concerne la collocazione del periodo, alle nostre latitudini e nelle attuali condizioni di cambiamento climatico, il periodo ottimale si colloca nei mesi di dicembre e gennaio, poiché il prolungamento delle condizioni siccitose fino ad ottobre, sposta in avanti il periodo delle lavorazioni e delle nuove semine, rendendo possibile la buona conduzione delle coltivazioni autunno vernine e la crescita della vegetazione spontanea o seminata a perdere che precede le coltivazioni primaverili. La presenza di vegetazione spontanea ma soprattutto le condizioni strutturali dei terreni più grossolane, conseguenti alla sospensione delle lavorazioni, determinano anche il vantaggio di una minore erodibilità delle terre per azione delle piogge. L'erodibilità dei suoli, può essere determinante per contenere l'erosione dei suoli all'interno dei limiti fisiologici.

Le autorità italiane monitoreranno l'applicazione della eccezione per le serre, tunnel, agrotessili, tensostrutture e tettoie al fine di garantire che rimanga limitata.

Si sottolinea che la configurazione data agli obblighi delle BCAA 3, 5, 6 e 7 consente un'azione sinergica. La BCAA 3, infatti, sebbene sia principalmente finalizzata al contrasto dei cambiamenti climatici, consente, mediante il divieto di bruciatura delle stoppie, di perseguire al tempo stesso gli obiettivi della BCAA 6, realizzando la copertura minima tramite il mantenimento in campo delle stoppie nel periodo estivo. La BCAA 6, pur essendo finalizzata alla protezione e all'incremento della stock di carbonio del suolo, mediante la copertura minima esercita anche una funzione anti-erosiva, che è il principale obiettivo della BCAA 5. L'osservanza della BCAA 7 realizzata attraverso la coltivazione della coltura secondaria, portata a fine ciclo, assicura una copertura minima continua del terreno, perseguendo al contempo i propri obiettivi principali che mirano ad evitare la specializzazione di fitofagi e patogeni, l'impoverimento in nutrienti e a favorire l'azione della microfauna e microflora telluriche.

3.10.3.3 BCAA 7: Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

3.10.3.3.1 Sintesi della pratica in azienda per la rotazione delle colture

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1 - effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro), in quanto del medesimo genere botanico.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse, invece, le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni (serre, tunnel, agrotessili, tensostrutture e tettoie).

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo, condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi